

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2782

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAMPA, ARNOLDI, ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, CROSETTO, DI TEODORO, DIDONÈ, DUILIO, LUCIANO DUSSIN, FRATTA PASINI, DANIELE GALLI, GARAGNANI, ANNA MARIA LEONE, LO PRESTI, LORUSSO, MANINETTI, MILANATO, MONDELLO, MORETTI, MURATORI, ORICCHIO, PANIZ, MARIO PEPE, PERROTTA, SANTORI, SANZA, SCHE-  
RINI, SPINA DIANA, ALFREDO VITO, ZANETTA, ZANETTIN, ZORZATO**

Incentivi per la sostituzione delle caldaie obsolete  
negli edifici di civile abitazione

*Presentata il 22 maggio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di favorire la sostituzione delle vecchie caldaie per il riscaldamento delle abitazioni private con modelli nuovi e, dunque, meno inquinanti e più sicuri.

L'emissione di gas da parte delle caldaie contribuisce in maniera rilevante all'inquinamento delle aree urbane; per questo motivo i sindaci delle principali città italiane e l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia hanno più volte sollecitato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ad intervenire — nell'ambito di un panorama più ampio di misure anti-inquinamento — per la messa in mora delle caldaie da riscaldamento obsolete, tra le fonti primarie delle pesanti emissioni inquinanti.

Proprio gli enti locali, dal canto loro, hanno già iniziato a muoversi in quest'ottica con la sperimentazione di sistemi di

produzione di calore alternativi; è il caso, ad esempio, del teleriscaldamento — diffuso soprattutto nel Nord Italia — il quale prevede la distribuzione di acqua calda agli utenti da un'unica centrale di produzione con notevoli vantaggi in termini di impatto ambientale: al posto delle emissioni di tante caldaie, infatti, c'è quella di un unico impianto.

Altro aspetto da non trascurare in questa materia è quello relativo alla sicurezza. Ogni anno le cronache riportano notizie di esplosioni che devastano gli edifici provocando la morte di numerose persone. Tali danni a persone e cose sono dovuti, nella stragrande maggioranza dei casi, alla vetustà delle caldaie esistenti nelle abitazioni private.

Il legislatore è intervenuto in passato sulla materia proprio sull'aspetto della sicurezza. La realizzazione e la messa in opera degli impianti di riscaldamento e

delle relative caldaie devono, infatti, essere effettuati da imprese appositamente abilitate ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 (vedi anche il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), che, tra gli altri aspetti, fissa i requisiti tecnico-professionali degli operatori ed i requisiti di sicurezza degli stessi impianti.

Successivamente, la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ha introdotto nel nostro ordinamento alcuni principi e regole per il contenimento dei consumi energetici. Principi e regole che sono state definite nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 551 del 1999, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della

legge 9 gennaio 1991, n. 10, in cui si prevede l'obbligatorietà dei controlli periodici sull'efficienza dell'impianto in modo da garantirne la sicurezza e la qualità delle emissioni in atmosfera entro i valori stabiliti.

Dal punto di vista normativo, dunque, si è cercato di ridurre drasticamente tanto il danno ambientale quanto i rischi per le persone; e sono, pertanto, evidenti i benefici derivanti dalla sostituzione delle vecchie caldaie con impianti di riscaldamento costruiti secondo criteri più moderni.

Gli incentivi previsti dalla presente proposta di legge, al riguardo, vanno nella direzione, da un lato, della concessione al privato di un contributo da detrarre sul costo d'acquisto della caldaia — senza che questo comporti una riduzione della base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto — e dall'altro nel recupero dell'agevolazione per il venditore sotto forma di credito d'imposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

*(Finalità della legge).*

1. La presente legge reca norme per incentivare la sostituzione delle caldaie obsolete per il riscaldamento delle abitazioni private, allo scopo di procedere al graduale rinnovamento del parco caldaie, di ridurre l'inquinamento causato dalle emissioni gassose e i consumi, nonché di aumentare la sicurezza nell'utilizzo delle caldaie medesime.

### ART. 2.

*(Soggetti).*

1. Le persone fisiche che provvedono alla sostituzione di una caldaia obsoleta situata in edifici di civile abitazione possano usufruire di un contributo per l'acquisto della nuova caldaia, determinato ai sensi dell'articolo 3.

### ART. 3.

*(Contributo).*

1. Il contributo di cui all'articolo 2 è stabilito nella misura di 270 euro per le caldaie di tipo B, di 390 euro per le caldaie di tipo C e di 515 euro per le caldaie di tipo C a condensazione.

2. Per caldaie di tipo B si intendono gli apparecchi aventi focolare aperto e collegati ad un condotto di evacuazione dei prodotti della combustione.

3. Per caldaie di tipo C si intendono gli apparecchi aventi focolare e sistemi di afflusso dell'aria e di scarico dei fumi stagni rispetto al locale di installazione.

4. Per caldaie di tipo C a condensazione si intendono gli apparecchi aventi focolare

e sistemi di afflusso dell'aria e di scarico dei fumi stagni rispetto al locale di installazione con un sistema di recupero di calore residuo dai fumi di combustione.

ART. 4.

*(Modalità di erogazione del contributo).*

1. Il contributo è riconosciuto per l'acquisto di nuove caldaie effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fine di stabilire la data di acquisto, fa fede la fattura emessa dal venditore.

ART. 5.

*(Credito d'imposta).*

1. I venditori che hanno emesso fattura ai sensi dell'articolo 4, possono beneficiare di un credito d'imposta ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), di importo pari al contributo stabilito ai sensi dell'articolo 3, nel corso dell'esercizio nel quale è stata effettuata la vendita della caldaia ovvero nell'esercizio successivo.

2. L'entità del contributo è riportata nella fattura rilasciata dal venditore all'acquirente.

3. Il contributo riconosciuto per l'acquisto delle caldaie non comporta una riduzione della base imponibile IVA, che resta determinata dal prezzo convenuto dal venditore.

4. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la relativa fattura, i soggetti che hanno usufruito del contributo di cui alla presente legge sono tenuti a conservare la seguente documentazione:

a) copia della fattura da cui risulta l'importo del contributo ai sensi del comma 2;

b) copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 113 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rila-

sciata dall'installatore nella quale devono essere riportati anche gli estremi della caldaia sostituita.

ART. 6.

*(Copertura finanziaria).*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 10.000.000 di euro per l'anno 2002 e in 20.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.





€ 0,26



\*14PDL0033400\*